



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto dal sig. Luigi [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 266;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Sezione Prima, n. [REDACTED], resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia '[REDACTED]' da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

[REDACTED] REG.PROV.COLL.

[REDACTED] REG.RIC.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte appellante l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per l'Emilia – Romagna ha respinto il ricorso dell'odierno appellante, caporal maggiore dell'Esercito Italiano più volte impegnato in missioni all'estero, avverso il provvedimento ministeriale del [REDACTED] [REDACTED] recante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "[REDACTED]".

1.1. Il provvedimento gravato era fondato sul pregresso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che, nell'adunanza dell'[REDACTED], aveva ritenuto che *“nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”*.

1.2. Il T.a.r., in particolare, ha *in primis* osservato che *“il rilievo del ricorrente”* circa la violazione, da parte dell'Amministrazione, dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 *“non è condivisibile”*, posto che, stante il carattere conforme del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, *“il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto in alcun modo essere diverso da quello effettivamente adottato”*.

1.3. Quanto al merito, il T.a.r. ha sostenuto che:

- *“sulla base della documentazione in atti, risulta che il servizio svolto dall'interessato in missioni internazionali non ha mai richiesto mansioni operative”* e che il ricorrente *“non ha mai partecipato ad alcuno scontro armato e non ha mai fatto ricorso a munizionamenti con DU”*;

- del resto, *“tali evidenze non risultano oggetto di specifiche contestazioni da parte*

del ricorrente”;

- “tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze medico scientifiche”, sarebbe “significativo o comunque rilevante l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili all’uranio impoverito, solo per chi si sia effettivamente trovato sul posto nell’immediatezza del fatto bellico”;

- più in generale, “il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente” sarebbe “limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o palese travisamento dei fatti”, nella specie non ricorrenti, giacché “il parere reso dal Comitato e il conseguente provvedimento ministeriale non sono viziati da manifesta irragionevolezza e, inoltre, detta valutazione è stata effettuata dal Comitato a conclusione di adeguata istruttoria riguardante tutti gli elementi fattuali del caso, con particolare riferimento agli effettivi servizi e incarichi militari svolti dall’interessato”.

2. L’interessato ha interposto appello, riproponendo le doglianze articolate in prime cure, ad eccezione di quella afferente all’assunta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990.

2.1. Le intime Amministrazioni non si sono costituite in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, operata a mani presso l’Avvocatura generale dello Stato.

2.2. Il ricorso è stato discusso ed introitato per la decisione alla pubblica udienza

3. Il ricorso è fondato.

4. Il Collegio osserva che, dal materiale agli atti, consta che l’appellante ha svolto plurime missioni all’estero, in condizioni ambientali, climatiche, operative ed igieniche oggettivamente dure.

4.1. Egli, inoltre, risulta essere stato fatto oggetto di massicce profilassi vaccinali, che possono averne indebolito le naturali difese immunitarie.

4.2. Stante tale pregresso, il Comitato avrebbe dovuto attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato

dall'appellante nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia.

4.3. Vi è stato, dunque, un approfondimento istruttorio carente e, quindi, una motivazione insufficiente a sorreggere il diniego.

4.4. Il Comitato, pertanto, dovrà di nuovo pronunciarsi; nel farlo, dovrà altresì considerare gli esiti delle indagini nanodiagnostiche fatte svolgere dall'appellante in data [REDACTED], che hanno rilevato, in un frammento di tessuto neoplastico, *“la presenza di corpi estranei di dimensioni micrometriche e submicroniche”*, alcuni dei quali di *“sicura origine esogena”* e *“non biocompatibili”*: queste particelle, potenzialmente tossiche, possono aver innescato reazioni biologiche poi confluite nella patologia *de qua*.

5. Per le esposte ragioni, pertanto, l'appello va accolto, con annullamento degli atti impugnati in prime cure, salva la riedizione dell'attività amministrativa, ai sensi di cui *supra*.

6. Le spese del doppio grado di giudizio possono, comunque, compensarsi, in considerazione della natura della controversia, involgente valutazioni prive del carattere della scientificità.

7. Il contributo unificato per i due gradi di giudizio, ove dovuto, grava solidalmente sulle resistenti Amministrazioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Contributo unificato per i due gradi del giudizio, ove dovuto, a carico solidale delle

resistenti Amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Lamberti**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Giovagnoli**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.